

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL LOGO E CONCESSIONE PATROCINI

Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina l'uso appropriato, coerente e corretto del logo e di ogni altro segno distintivo della **"Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026"**, nonché i criteri e le procedure per la concessione dei relativi patrocini. Le disposizioni qui contenute mirano a tutelare l'immagine, il prestigio e l'interesse di tutte le attività legate a tale titolo, regolando rigorosamente l'utilizzo del logo e del logotipo in ogni loro variante cromatica, grafica o dimensionale su qualsiasi supporto di comunicazione, sia esso analogico o digitale. La concessione del logo e del patrocinio è finalizzata alla promozione di iniziative meritevoli e coerenti con la missione di dialogo e cooperazione della Capitale Mediterranea.

Art. 2 - Descrizione e titolarità del logo

1. La Fondazione Matera Basilicata 2019 e il Comune di Matera sono i titolari esclusivi, pro quota nella misura del 50% ciascuno, dei segni distintivi (denominativi e figurativi) definiti cumulativamente come "logo".
2. Il logo, composto da un simbolo (parte grafica/disegno) e da un logotipo, è oggetto di proprietà esclusiva in quanto depositato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con le seguenti domande:
 - n. 302026000010819 ("MATERA 2026 CAPITALE MEDITERRANEA DELLA CULTURA E DEL DIALOGO");
 - n. 302026000010888 ("MATERA MCCD 2026");
 - n. 302026000010987 ("MATERA 2026 MEDITERRANEAN CAPITAL OF CULTURE AND DIALOGUE").
3. Il logo è caratterizzato da una parte figurativa e una parte testuale che devono essere utilizzate congiuntamente, i due elementi non devono mai essere disgiunti.
4. L'identità visiva richiama i valori del dialogo mediterraneo, definendo percorsi e riflessioni alla ricerca di radici comuni.

Art. 3 - Utilizzo del logo da parte di soggetti terzi

1. I Soggetti titolari (Fondazione Matera Basilicata 2019 e Comune di Matera) possono concedere a soggetti pubblici, privati, associazioni e altri organismi che ne facciano richiesta l'uso del nome e del logo ufficiale della Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, di cui all'Art. 2 del presente regolamento, per periodi di tempo definiti e in relazione a specifiche iniziative.
2. L'utilizzo del nome e del logo è concesso esclusivamente per progetti, manifestazioni e materiali promozionali che presentino elevati requisiti di qualità culturale e siano coerenti

con la missione di dialogo, cooperazione mediterranea e valorizzazione del patrimonio, secondo le finalità istituzionali del titolo 2026.

3. Nel caso di Amministrazioni Locali o Enti partner, l'utilizzo del logo può essere autorizzato anche per attivare link diretti verso il portale web ufficiale della Capitale Mediterranea 2026.
4. I soggetti autorizzati all'uso del logo si impegnano a:
 - rispettare rigorosamente il presente regolamento;
 - promuovere attività che favoriscano la conoscenza, il dialogo interculturale e la fruizione sostenibile del patrimonio culturale;
 - collaborare con la Fondazione e il Comune nelle azioni di divulgazione e comunicazione istituzionale.
5. La durata della concessione viene determinata in fase di valutazione in base alla natura dell'evento o del progetto. Di norma, l'autorizzazione decade al termine dell'iniziativa e comunque non può eccedere la durata del mandato istituzionale legato al titolo di Capitale Mediterranea, salvo esplicito rinnovo per finalità di storicizzazione.
6. La concessione del logo è espressamente vietata per attività non conformi, palesemente in conflitto con i principi di pace, dialogo e inclusione, o che possano arrecare pregiudizio all'immagine dei Soggetti titolari.
7. Il logo non è modificabile e le sue parti non possono essere separate, ricomposte o alterate nelle proporzioni, nei colori e nelle dimensioni.

Art. 4 - Procedura per la concessione del logo

1. Chiunque intenda utilizzare la denominazione e il logo della Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 per le finalità descritte nel presente regolamento, deve trasmettere istanza formale ai Soggetti titolari con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data prevista per l'inizio dell'utilizzo. La richiesta deve essere debitamente documentata e specificare:
 - la natura e le finalità dell'iniziativa;
 - il programma dettagliato delle attività;
 - il periodo e l'ambito territoriale di svolgimento;
 - la tipologia di supporti (cartacei, digitali, prodotti) su cui verrà apposto il logo;
 - ogni ulteriore informazione utile a valutare la coerenza culturale e l'alto valore sociale del progetto.
2. Il soggetto interessato deve inoltrare richiesta formale all'indirizzo email dedicato: patrocinio@matera-basilicata2019.it.
3. Le istanze pervenute sono sottoposte a un'istruttoria tecnica da parte della Direzione Generale della Fondazione, la quale valuta la compatibilità dell'iniziativa con il prestigio del titolo "Capitale Mediterranea 2026" e autorizza o nega espressamente la concessione d'uso.
4. La concessione dell'uso del logo è di competenza della Direzione Generale della Fondazione, la quale provvede al rilascio previa informativa al Sindaco del Comune di Matera.

5. L'esito dell'istanza viene comunicato al richiedente in forma scritta, anche tramite canali digitali certificati, entro il termine di 15 giorni. In caso di accoglimento, la comunicazione includerà l'invio del file grafico del logo in formato digitale ad alta risoluzione, unitamente alle prescrizioni tecniche necessarie a garantirne un utilizzo corretto, uniforme e decoroso.

Art. 5 - Definizione e criteri di concessione del patrocinio

1. Per "patrocinio" si intende una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento da parte della Fondazione ad iniziative, promosse da enti pubblici, associazioni o soggetti privati, ritenute meritevoli per la loro finalità sociale, culturale, scientifica e promozionale, nonché coerenti con la missione e gli obiettivi della Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.
2. Il patrocinio può essere concesso per una singola iniziativa o per cicli di eventi, ed ha validità limitata esclusivamente alla durata dell'attività autorizzata.
3. La valutazione per la concessione si basa sui seguenti criteri:
 - affinità del progetto con le linee d'azione della Capitale Mediterranea (dialogo, cooperazione, identità mediterranea);
 - impatto sociale e culturale sulla comunità locale e internazionale;
 - valore dell'accostamento tra il logo istituzionale e l'iniziativa, valutato in base alla qualità comunicativa.
4. La concessione del patrocinio è espressamente vietata per:
 - iniziative in conflitto con le finalità istituzionali dei Soggetti titolari;
 - attività con scopo di lucro prevalente o esclusivo;
 - iniziative a carattere esclusivamente politico o sindacale.
5. Salvo diverse disposizioni contrattuali (patrocinio oneroso), la concessione del patrocinio non comporta alcun impegno di risorse economiche o strumentali da parte della Fondazione e/o del Comune.

Art. 6 - Soggetti beneficiari

1. Possono richiedere il patrocinio:
 - amministrazioni locali, università e aziende di servizi pubblici;
 - associazioni, comitati, fondazioni e Pro Loco che operino in ambito scientifico, culturale, educativo o sociale;
 - solo per iniziative di alto valore divulgativo e prive di finalità lucrative dirette.

ART. 7 - Tipologia delle iniziative

1. Il patrocinio può essere richiesto per:
 - convegni, congressi, seminari e attività di ricerca scientifica;
 - eventi culturali, mostre, spettacoli e manifestazioni sportive;
 - prodotti editoriali (brochure, cataloghi) o multimediali (siti web, video, campagne digitali).

ART. 8 - Modalità e procedure di richiesta

1. La richiesta di patrocinio deve essere inviata formalmente tramite l'apposita modulistica, contenente la descrizione dettagliata dell'iniziativa e le modalità previste per l'uso del logo. L'istanza deve pervenire all'indirizzo dei Soggetti titolari almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'evento.
2. La decisione in merito alla concessione del patrocinio spetta alla Direzione Generale della Fondazione, la quale provvede al rilascio previa informativa al Sindaco del Comune di Matera.
3. In caso di approvazione, la concessione viene comunicata per iscritto, unitamente all'autorizzazione d'uso del logo e alle prescrizioni tecniche per la sua corretta riproduzione. Il soggetto patrocinato è obbligato a utilizzare la dicitura corretta relativa alla natura gratuita o onerosa del sostegno ricevuto.
4. Il soggetto patrocinato è obbligato a utilizzare la dicitura corretta:
 - Patrocinio gratuito: *"Con il patrocinio di Fondazione Matera Basilicata 2019".*
 - Patrocinio oneroso: *"Con il sostegno/contributo di Fondazione Matera Basilicata 2019".*

Art. 9 - Responsabilità

1. Ogni responsabilità civile, penale o fiscale derivante dall'utilizzo improprio o non autorizzato del logo è ad esclusivo carico del soggetto terzo, il quale terrà manlevati la Fondazione Matera Basilicata 2019 e il Comune di Matera da ogni pretesa.

Art. 10 - Vigilanza e Sanzioni

1. I Soggetti titolari si riservano il diritto di revocare l'autorizzazione concessa per l'uso della denominazione e del logo in qualsiasi momento e con effetto immediato, qualora si verifichi l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento o degli obblighi assunti in sede contrattuale.
2. La revoca potrà essere disposta, a insindacabile giudizio degli Enti, anche nei seguenti casi:
 - Svolgimento di attività palesemente contrarie alle finalità istituzionali di dialogo, pace e cooperazione culturale della Capitale Mediterranea 2026.
 - Comportamenti o iniziative ritenuti lesivi del prestigio, del decoro o dell'immagine pubblica della Fondazione e del Comune di Matera.
 - Utilizzo del logo secondo modalità differenti da quelle autorizzate o nel mancato rispetto dell'integrità grafica.
3. In caso di revoca, il soggetto interessato dovrà cessare immediatamente ogni utilizzo del logo e provvedere al ritiro del materiale eventualmente diffuso. I Soggetti titolari si riservano la facoltà di agire nelle sedi competenti per il risarcimento di eventuali danni d'immagine e di ogni altro pregiudizio subito a causa della violazione del presente regolamento o dell'uso improprio del logo.

Art. 11 - Richiamo alla legislazione vigente

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, la concessione dell'uso della denominazione, del logo e del patrocinio della Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 è disciplinata dalla legislazione nazionale ed europea vigente in materia di proprietà industriale, diritto d'autore e marchi.
2. In virtù della titolarità paritetica del logo, ogni autorizzazione o controversia legale dovrà tenere conto dei diritti e delle prerogative di entrambi i Soggetti titolari.
3. Per le infrazioni o l'utilizzo improprio delle presenti disposizioni, si applicano le norme in tema di responsabilità civile, penale e fiscale previste dalla normativa vigente. In particolare, l'abuso comporterà l'applicazione delle sanzioni civili e delle misure inibitorie stabilite dall'autorità competente, nel pieno rispetto del Codice della Proprietà Industriale e del Codice Civile.